



Pacchetto infrazioni di settembre: decisioni principali

Bruxelles, 29 settembre 2016

Panoramica per settore

Con le decisioni sui casi di infrazione assunte questo mese la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti di alcuni Stati membri per inadempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti della politica dell'UE (cfr. gli allegati I e II), mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a favore dei cittadini e delle imprese.

Le decisioni principali adottate dalla Commissione (che comprendono 9 lettere di costituzione in mora, 54 pareri motivati e 5 deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea) sono illustrate qui di seguito raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre ad archiviare 122 casi in cui le questioni con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che la Commissione dovesse proseguire oltre nella procedura.

Per maggiori informazioni sulla procedura di infrazione dell'UE si rinvia al testo integrale del [MEMO/12/12](#). Per ulteriori informazioni su tutte le decisioni assunte si rinvia al [registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione](#).

1. Bilancio e risorse umane

(Per ulteriori informazioni: Alexander Winterstein - tel.: +32 229 93265, Andreana Stankova - tel.: +32 229 57857)

Deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Bilancio: tre Stati membri deferiti alla Corte per mancata riscossione di dazi doganali a danno del bilancio dell'UE

La Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito alla Corte di giustizia dell'UE per il mancato versamento al bilancio dell'UE dell'importo totale di 23,3 milioni di EUR di dazi doganali. Se uno Stato membro non versa pienamente il suo contributo al bilancio dell'UE, la differenza deve essere compensata dagli altri Stati membri. Nel 2008 l'Italia ha notificato alla Commissione di non aver potuto riscuotere e versare al bilancio dell'UE 2,1 milioni di EUR di dazi doganali su prodotti del tabacco risalenti al 1997. Nel caso del Regno Unito e dei Paesi Bassi, la perdita di risorse proprie tradizionali a danno del bilancio dell'UE deriva dall'emissione erronea di certificati "EUR.1" da parte dei rispettivi paesi e territori d'oltremare ("PTOM"). Per quanto riguarda il Regno Unito, vi sono state importazioni di alluminio da paesi terzi al PTOM Anguilla, in seguito riesportate verso l'UE. Le importazioni hanno beneficiato dell'esenzione dai dazi doganali dell'UE, ma si ritiene che ciò abbia comportato una perdita di entrate per il bilancio dell'UE pari a 2,7 milioni di EUR. Dopo un parere motivato inviato alle autorità del Regno Unito nell'ottobre 2014, la Commissione avvia ora la fase successiva nel procedimento di infrazione. Per i Paesi Bassi la questione riguarda due casi di importazione: di latte in polvere e di riso da Curaçao negli anni 1997-2000 e di semole e prodotti a base di riso da Aruba negli anni 2002-2003. In entrambi i casi le merci sono state importate in Europa con certificati "EUR.1" emessi dalle autorità locali dei territori d'oltremare olandesi in violazione della decisione PTOM che disciplina l'associazione dei PTOM all'interno dell'UE. L'importo dovuto al bilancio dell'UE è pari a 18,2 milioni di EUR per quanto riguarda le importazioni da Curaçao e a 0,3 milioni di EUR per le importazioni da Aruba. La procedura di infrazione è stata avviata nel 2013 e il parere motivato è stato inviato alle autorità olandesi nell'ottobre 2014.

2. Mercato unico digitale

(Per ulteriori informazioni: Nathalie Vandystadt - tel.: +32 229 67083, Marie Frenay - tel.: +32 229 64532)

Pareri motivati

Mercato unico digitale: la Commissione esorta 19 Stati membri ad attuare le regole per la riduzione dei costi che consentiranno di aumentare la disponibilità della banda larga

La Commissione europea ha chiesto ad **Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria** di mettere in atto misure volte a [ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità](#) ([Direttiva 2014/61/EU](#); cfr. un comunicato stampa correlato [qui](#)). Tali norme mirano a incrementare la condivisione e il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti in vari settori (energia, trasporti, ecc.) e promettono una riduzione fino al 30 % dei costi per l'installazione di una rete Internet ad alta velocità. Nel marzo 2016 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora a tutti gli Stati membri che fino a quel momento non avevano ancora recepito tali misure nella legislazione nazionale; alcuni di essi hanno successivamente notificato alla Commissione di aver attuato pienamente la direttiva. Le regole per la riduzione dei costi sostengono gli obiettivi strategici di connettività proposti di recente dalla Commissione europea (cfr. il relativo comunicato stampa [qui](#)): entro il 2025 tutti i principali agenti dei cambiamenti socioeconomici, quali scuole, università, centri di ricerca, poli di trasporto, fornitori di servizi pubblici come ospedali e amministrazioni, così come le imprese basate sulle tecnologie digitali, dovrebbero avere accesso a una connettività da misurare in gigabit (connettività elevatissima che consente agli utenti di caricare/scaricare 1 gigabit di dati al secondo); allo stesso modo tutte le famiglie europee, nelle zone rurali o urbane, dovrebbero avere accesso a una connettività che offra velocità di download di almeno 100 Mb/s, che può passare all'ordine dei Gb/s, e tutte le aree urbane e le principali strade e ferrovie dovrebbero avere una copertura ininterrotta delle reti 5G, la quinta generazione dei sistemi di comunicazione senza fili. Come obiettivo intermedio, entro il 2020 la rete 5G dovrebbe essere disponibile a condizioni commerciali almeno in una grande città di ogni Stato membro dell'UE. Gli Stati membri hanno avuto tempo fino all'1 gennaio 2016 per recepire la direttiva nella legislazione nazionale. La Commissione invierà ai restanti 19 Stati membri un ultimo richiamo in data odierna. Questi paesi hanno ora due mesi di tempo per notificare alla Commissione le misure adottate al fine di adeguare la propria legislazione nazionale alla normativa dell'UE; in caso contrario, la Commissione può decidere, secondo le norme sui procedimenti di infrazione dell'UE, di deferirli alla Corte di giustizia e proporre sanzioni pecuniarie.

3. Occupazione, affari sociali, competenze e mobilità dei lavoratori

(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand - tel.: +32 229 62253, Sara Soumillion - tel.: +32 229 67094)

Parere motivato

Salute e sicurezza: La Commissione esorta la GERMANIA a notificare il recepimento della direttiva sull'etichettatura e l'imballaggio

La Commissione europea ha inviato alla **Germania** un parere motivato relativo alla mancata notifica del recepimento della direttiva sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele ([direttiva 2014/27/UE](#)) nella legislazione nazionale, più di un anno dopo la scadenza stabilita. La suddetta direttiva ha sostituito varie direttive in materia di mercato interno sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze chimiche, allineandole al regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele ([regolamento \(CE\) n. 1272/2008](#)); quest'ultimo documento è un regolamento dell'UE entrato in vigore il 20 gennaio 2009 per allineare il sistema UE di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche al sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle Nazioni Unite (United Nations Globally Harmonised System, [GHS](#)). Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/27/UE avrebbero dovuto entrare in vigore entro l'1 giugno 2015 e la Commissione avrebbe dovuto esserne informata immediatamente. Poiché le autorità tedesche non hanno ancora notificato alla Commissione l'adozione delle misure necessarie, la Commissione ha inviato un parere motivato alla Germania in base alla procedura di cui all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ([TFUE](#)). Se le autorità tedesche non interverranno entro due mesi, il caso potrà essere deferito alla Corte di giustizia dell'UE.

4. Energia

(Per ulteriori informazioni: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller - tel.: +32 229 52589)

Pareri motivati

Mercato interno dell'energia: la Commissione esorta la SPAGNA a conformarsi appieno al terzo pacchetto energia

In data odierna la Commissione europea ha formalmente chiesto alla **Spagna** di assicurare la corretta attuazione e applicazione della direttiva sull'energia elettrica ([direttiva 2009/72/CE](#)) e della [direttiva sul](#)

[gas \(direttiva2009/73/CE\)](#). Le direttive fanno parte del terzo pacchetto energia e contengono disposizioni essenziali per consentire il buon funzionamento dei mercati dell'energia, comprese le norme sulla separazione della trasmissione di energia da fornitori e produttori, sul rafforzamento dell'indipendenza e dei poteri conferiti alle autorità nazionali di regolamentazione e sulle disposizioni a vantaggio dei consumatori. La Commissione ha rilevato che l'attuale legislazione spagnola impedisce alle società diverse dagli operatori nazionali tradizionali dei servizi elettrici e del gas di costruire e gestire interconnettori con altri Stati membri. La Spagna, inoltre, non ha recepito correttamente diverse norme relative all'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione. Nel febbraio 2015 è stata inviata alla Spagna una lettera di costituzione in mora. Poiché non è stata ancora assicurata la conformità alla normativa dell'UE, la Commissione invia ora un parere motivato. Lo Stato membro ha ora due mesi di tempo per informare la Commissione in merito alle misure adottate per porre rimedio alla situazione; trascorso tale periodo la Commissione europea può decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE. Ulteriori informazioni in merito alla [normativa dell'UE sul mercato interno](#) sono disponibili sul sito web della [DG Energia](#).

Efficienza energetica: la Commissione chiede all'ESTONIA e alla POLONIA di recepire integralmente la direttiva dell'UE sull'efficienza energetica

La Commissione europea ha chiesto all'**Estonia** e alla **Polonia** di assicurare il pieno recepimento della [direttiva sull'efficienza energetica \(direttiva 2012/27/UE\)](#). A norma di tale direttiva gli Stati membri devono conseguire determinati obiettivi di risparmio energetico nel periodo tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 attraverso regimi obbligatori di efficienza energetica o attraverso altre misure politiche intese a promuovere miglioramenti dell'efficienza energetica in ambito domestico, nell'edilizia, nell'industria e nei trasporti. La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 5 giugno 2014. In data odierna la Commissione ha inviato ulteriori pareri motivati all'Estonia e alla Polonia poiché ha identificato lacune nella legislazione nazionale che recepisce la direttiva. La Commissione continua a monitorare il recepimento e l'attuazione della direttiva e affronterà le eventuali carenze riscontrate anche in futuro. L'Estonia e la Polonia hanno ora due mesi di tempo per ottemperare ai loro obblighi; trascorso tale periodo la Commissione può decidere di deferire tali Stati membri alla Corte di giustizia dell'UE. Cfr. l'allegato III per un riepilogo del recepimento della direttiva sull'efficienza energetica negli Stati membri.

5. Ambiente

(Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea

La Commissione deferisce il REGNO UNITO alla Corte per la mancata protezione delle specie marine

La Commissione europea deferisce il **Regno Unito** alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata proposta di siti per la protezione della focena (*Phocoena phocoena*), un mammifero marino comunemente diffuso in acque britanniche. La legislazione dell'UE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ([direttiva Habitat](#) o [direttiva 92/43/CEE del Consiglio](#)) impone agli Stati membri di proporre un elenco di siti di protezione per un certo numero di specie e di tipi di habitat, di assicurare la loro protezione da minacce che potrebbero danneggiarli gravemente e di preservarli e ripristinarli in uno stato soddisfacente in tutta l'UE, adottando le misure di conservazione necessarie. A causa dello stato di conservazione sfavorevole delle focene nell'UE, 13 Stati membri, diversi dal Regno Unito, hanno designato aree per la loro protezione in circa 200 siti "Natura 2000". Finora il Regno Unito ha formalmente proposto solo un piccolo sito di protezione nell'Irlanda del Nord (la zona speciale di conservazione di Skerries e Causeway) e un sito in Scozia (la zona speciale di conservazione delle Ebridi interne e dei Minch). Poiché il Regno Unito dispone di un'area marina estesa, ha anche una particolare responsabilità per quanto riguarda la protezione di questa specie. La Commissione ha ripetutamente esortato le autorità britanniche a ottemperare agli obblighi fondamentali per la conservazione di questa specie, come hanno già fatto altri Stati membri. L'intervento odierno fa seguito a una lettera di costituzione in mora inviata al governo del Regno Unito nel giugno 2013 e a un parere motivato inviato nell'ottobre 2014. Sebbene il Regno Unito abbia recentemente condotto una consultazione pubblica su una serie di possibili siti in acque inglesi e gallesi e abbia formalmente proposto questo mese un sito in acque scozzesi, non è ancora stato fatto abbastanza. La perdurante omissione nel proporre e designare un numero sufficiente di siti lascia senza la necessaria protezione le zone in cui la specie è diffusa con maggiore densità. Ciò vale in particolare per l'obbligo di eseguire una corretta valutazione di sviluppi o attività potenzialmente dannosi, per esempio derivanti dalla costruzione di impianti eolici offshore, dalla prospezione di petrolio e gas e dalla pesca. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del [comunicato stampa](#).

Direttive sulla natura: la Commissione chiede alla GRECIA di intervenire contro l'avvelenamento illegale di uccelli

La Commissione europea chiede alla **Grecia** di instaurare un regime generale di protezione degli uccelli selvatici che vieti, in particolare, la loro uccisione deliberata con esche avvelenate. L'uso di esche avvelenate è diffuso in Grecia e, contrariamente a quanto imposto dalla [direttiva Uccelli \(direttiva 2009/147/CE\)](#) e dalla [direttiva Habitat \(direttiva 92/43/CEE del Consiglio\)](#), non è stato preso finora alcun provvedimento serio per contrastarlo. Nel 2012 l'utilizzo di questa pratica illegale nel sito "Natura 2000" del fiume Nestos, per esempio, ha portato alla distruzione dell'intera colonia di una specie di avvoltoi, ma finora le autorità greche hanno fatto ben poco per evitare il ripetersi di incidenti simili in futuro. Nel settembre 2013 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Grecia, sollecitando le autorità greche a contrastare meglio il fenomeno in tutto il paese e ad adottare le misure necessarie per ripristinare i danni verificatisi nel bacino fluviale del Nestos nel 2012. Poiché le misure volte a garantire la piena conformità al diritto dell'UE non sono ancora state adottate, la Commissione invia ora un parere motivato. Se le autorità greche non interverranno entro due mesi, il caso potrà essere deferito alla Corte di giustizia dell'UE.

Acque reflue: la Commissione esorta l'IRLANDA a migliorare la raccolta e il trattamento delle acque reflue

La Commissione europea invita l'**Irlanda** ad assicurare che le acque reflue urbane siano trattate adeguatamente in 38 agglomerati in tutto il paese. Il diritto dell'UE ([direttiva 91/271/CEE del Consiglio](#)) stabilisce l'obbligo per le città e i centri urbani di raccogliere e trattare le loro [acque reflue urbane](#); le acque reflue non trattate possono infatti comportare un rischio per la salute umana e inquinano i laghi, i fiumi, il terreno e le acque costiere e sotterranee. Gli Stati membri avevano tempo fino alla fine del 1998 per garantire un trattamento più rigoroso delle acque reflue provenienti da agglomerati che scaricano in aree sensibili, e fino alla fine del 2000 per garantire l'installazione di adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli scarichi provenienti da impianti di trattamento di grandi agglomerati che scaricano in acque non specificate. L'ultimo termine, scaduto alla fine del 2005, richiedeva l'installazione di sistemi di raccolta e trattamento per gli scarichi di agglomerati di dimensioni piccole e medio-piccole versati in acque dolci e in estuari. I 38 agglomerati in violazione di tali requisiti sono: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Carringtonwohill, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakilty, Cobh, Cork City, Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Passage/Monkstown, Portarlinton, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal e Waterford City. Il parere motivato odierno fa seguito a un'ulteriore lettera di costituzione in mora inviata alle autorità irlandesi nel settembre 2015. Se l'Irlanda non interverrà entro due mesi il caso potrà essere deferito alla Corte di giustizia dell'UE.

Acqua: la Commissione chiede a BULGARIA e SLOVACCHIA di intervenire contro l'inquinamento delle acque provocato dai nitrati

La Commissione europea invita la **Bulgaria** e la **Slovacchia** a conformarsi alla normativa dell'UE contro l'inquinamento delle acque da nitrati ([direttiva 91/676/CEE del Consiglio](#)). I nitrati sono indispensabili per la crescita delle piante e sono ampiamente utilizzati come fertilizzanti. Un livello eccessivo inquina tuttavia fortemente le acque, con conseguenze per la salute umana, l'economia e l'ambiente. Nel marzo 2013 la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione contro le autorità **bulgare** dopo aver individuato una serie di carenze nel programma nazionale d'azione per i nitrati, come previsto ai sensi delle norme dell'UE sui nitrati. Sebbene la Bulgaria abbia ora affrontato una serie di questioni in seguito alla modifica del programma d'azione per i nitrati nel giugno 2016, il paese continua a non rispettare disposizioni fondamentali, quali quelle relative all'applicazione di fertilizzanti al terreno e al limite di 170 kg N/ha/anno per l'utilizzo degli effluenti di allevamento. Nel novembre 2012 la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione contro la **Slovacchia** dopo aver individuato una serie di carenze nell'attuazione e applicazione delle norme dell'UE sui nitrati. Sebbene la Slovacchia abbia ora risolto la maggior parte delle questioni in seguito all'adozione della legge sui concimi, il paese deve ancora designare un numero sufficiente di zone vulnerabili ai nitrati e assicurare che il programma d'azione per i nitrati sia conforme al diritto dell'UE. La Bulgaria e la Slovacchia hanno ora due mesi di tempo per comunicare alla Commissione le misure adottate al fine di porre rimedio alle carenze. In caso contrario, la Commissione può decidere di deferire la Slovacchia alla Corte di giustizia dell'UE.

6. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

(Per ulteriori informazioni: Vanessa Mock - tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

Pareri motivati

Mercato unico: la Commissione invia un parere motivato all'AUSTRIA, ai PAESI BASSI, alla ROMANIA, alla SLOVACCHIA e alla SVEZIA in merito ai loro trattati bilaterali di investimento intra-UE

La Commissione europea ha inviato oggi una richiesta formale a **Austria, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia e Svezia** affinché denuncino i loro trattati bilaterali di investimento intra-UE ("TBI"). I TBI sono accordi che stabiliscono i termini e le condizioni per gli investimenti privati da parte di cittadini e società di uno Stato in un altro. Molti di questi TBI (ora intra-UE) sono stati stipulati negli anni '90, principalmente tra paesi all'epoca membri dell'UE e paesi che avrebbero aderito nel 2004 e nel 2007 (i cosiddetti "UE-12"). Gli accordi TBI erano intesi a rassicurare gli investitori, in un momento in cui gli investitori privati — in qualche caso per motivi storici e politici — avrebbero potuto essere riluttanti ad investire in tali paesi. Dopo l'allargamento, queste rassicurazioni "supplementari" non dovrebbero più essere necessarie, in quanto le norme dell'UE nell'ambito del mercato unico, quali la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, costituiscono già un quadro giuridico per gli investimenti transfrontalieri. Tutti gli Stati membri sono soggetti alle stesse norme dell'UE, che forniscono lo stesso livello di tutela a tutti gli investitori dell'UE.

7. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

(Per ulteriori informazioni: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maria Sarantopoulou – tel.: +32 229 13740)

Pareri motivati

Servizi: la Commissione esorta la CROAZIA a eliminare le restrizioni discriminatorie sulle licenze di pesca

La Commissione europea invita formalmente la **Croazia** a porre fine alle pratiche discriminatorie in materia di licenze di pesca sportiva e ricreativa. Il rilascio di licenze di pesca annuali è limitato ai residenti croati, mentre i non residenti provenienti da altri paesi dell'UE possono ottenere al massimo licenze di 30 giorni. Un visitatore che intenda pescare tutto l'anno dovrebbe acquistare dodici licenze di 30 giorni a un costo 16 volte più alto di quello sostenuto da un residente croato per una licenza annuale. La Commissione ritiene che questa pratica sia discriminatoria e non rispetti la [direttiva sui servizi \(direttiva 2006/123/CE\)](#), la libera prestazione di servizi e il principio di non discriminazione sancito dal trattato sul funzionamento dell'UE (articoli 56 e 18 del [TFUE](#)). La Croazia non ha fornito prove del fatto che i non residenti sfruttino maggiormente le risorse croate con le proprie attività di pesca rispetto ai residenti o che creino un rischio maggiore per la conservazione degli stock ittici. Pertanto l'imposizione di misure che danneggiano solo i non residenti non è in alcun modo giustificata. La richiesta della Commissione alle autorità croate è trasmessa sotto forma di parere motivato. La Croazia ha ora due mesi di tempo per comunicare alla Commissione le misure adottate al fine di porre rimedio a tale situazione. In caso contrario la Commissione può decidere di deferire la Croazia alla Corte di giustizia dell'UE.

Appalti pubblici: la Commissione chiede alla Slovacchia di conformarsi alle norme dell'UE

La Commissione europea esorta la **Slovacchia** ad applicare correttamente le disposizioni della "direttiva ricorsi" portando a termine la nuova valutazione delle offerte. Nel 2009 è stata avviata la procedura UE di aggiudicazione di appalti pubblici per un contratto di ristrutturazione ferroviaria del valore di più di 250 milioni di EUR, senza che la valutazione delle offerte sia ancora stata completata. Le norme in materia di [appalti pubblici dell'UE](#) mirano a garantire che gli appalti pubblici siano trasparenti ed efficienti e offrano agli operatori economici pari possibilità di partecipazione a una gara d'appalto per aggiudicarsi un contratto. Ciò presuppone che le offerte presentate siano valutate entro un lasso di tempo ragionevole e che le decisioni finali siano efficacemente attuate dagli enti aggiudicatori. Non portando a termine la valutazione delle offerte, la Slovacchia ha violato l'articolo 10 della direttiva sugli appalti pubblici di servizi ([direttiva 2004/17/CE](#)) per quanto riguarda la parità di trattamento e la non discriminazione degli offerenti. A seguito di una lettera di messa in mora, inviata alle autorità slovacche nell'ottobre 2014, la Corte suprema della Repubblica slovacca ha annullato tutte le decisioni di aggiudicazione dell'appalto e ha disposto una nuova valutazione delle offerte. A quasi due anni da tale decisione, le autorità slovacche non hanno tuttavia ancora completato la valutazione. Omettendo di attuare e far rispettare la decisione della Corte suprema, le autorità slovacche hanno violato l'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva sui ricorsi ([direttiva 92/13/CEE del Consiglio](#)) relativa all'attuazione efficace delle decisioni degli organi di valutazione. Le autorità slovacche hanno ora due mesi di tempo per comunicare alla Commissione le misure adottate al fine di porre rimedio a tale situazione. In caso contrario, la Commissione può decidere di deferire la Slovacchia alla Corte di giustizia dell'UE.

Libera circolazione dei professionisti: la Commissione esorta gli Stati membri a recepire le norme UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali

Con pareri motivati la Commissione europea ha chiesto oggi a 14 Stati membri di recepire la [direttiva 2013/55/UE](#), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. La direttiva fornisce un moderno sistema UE di riconoscimento delle qualifiche professionali, semplifica le norme esistenti e accelera le procedure di riconoscimento, garantendo al contempo che i professionisti qualificati che desiderano lavorare in un altro Stato membro soddisfino i requisiti del paese ospitante. La direttiva avrebbe dovuto essere recepita nella legislazione nazionale entro il 18 gennaio 2016. Tuttavia, **Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Regno Unito** non hanno ancora comunicato alla Commissione il recepimento completo della direttiva nella legislazione nazionale. Gli Stati membri hanno ora due mesi di tempo per comunicare alla Commissione il recepimento completo della direttiva. In caso contrario la Commissione può decidere di deferirli alla Corte di giustizia dell'UE.

8. Migrazione, affari interni e cittadinanza

(Per ulteriori informazioni: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Markus Lammert - tel.: +32 229 80423)

Lettere di costituzione in mora

Scambio di informazioni per la sicurezza: la Commissione esorta gli Stati membri a migliorare lo scambio di informazioni per combattere il terrorismo e le forme gravi di criminalità

Le decisioni di Prüm (decisioni [2008/615/GAI](#) e [2008/616/GAI](#) del Consiglio) hanno introdotto procedure per un rapido ed efficiente scambio di dati tra gli Stati membri in determinati settori. Il quadro di Prüm istituisce disposizioni che consentono agli Stati membri l'accesso reciproco agli schedari nazionali di analisi del DNA, ai sistemi di identificazione dattiloscopica e alle banche dati di immatricolazione dei veicoli. Gli Stati membri avrebbero dovuto attuare le decisioni di Prüm entro agosto 2011. La Commissione europea ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora per il mancato rispetto delle decisioni di Prüm a **Croazia, Grecia, Irlanda, Italia e Portogallo**, che non hanno ancora garantito gli scambi automatizzati di dati per almeno due delle tre categorie di dati di DNA, impronte digitali e dati nazionali di immatricolazione dei veicoli. Si tratta delle prime procedure di infrazione avviate per il cosiddetto "strumento giuridico dell'ex terzo pilastro" nel campo della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. La Commissione ha acquisito il pieno potere di esecuzione in materia il 1^o dicembre 2014, cinque anni dopo l'entrata in vigore del [trattato di Lisbona](#). Gli Stati membri interessati hanno ora due mesi di tempo per rispondere, dopodiché la Commissione può decidere di inviare un parere motivato. L'attuazione della decisione di Prüm è un elemento importante dell'[agenda europea sulla sicurezza](#) 2015.

La Commissione europea persegue attivamente la corretta implementazione della normativa europea sui precursori di esplosivi

Il [regolamento \(UE\) n. 98/2013](#) relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi è entrato in vigore in tutti i 28 Stati membri dell'UE nel settembre 2014 e ha delineato un quadro comune per l'UE per la prevenzione di un uso improprio di talune sostanze chimiche che potrebbero essere impiegate come precursore di esplosivi. La maggior parte degli Stati membri ha implementato il regolamento nella sua interezza, ma alcuni di essi non hanno implementato appieno tutte le disposizioni. Per questo motivo la Commissione ha avviato in data odierna una procedura di infrazione con una lettera di costituzione in mora inviata a **Cipro, Francia, Lussemburgo e Spagna**. A norma di tale regolamento agli Stati membri è richiesto, tra l'altro, di istituire punti di contatto nazionali per la segnalazione di operazioni sospette e dell'ammancio o furto di sostanze regolamentate. Agli Stati membri è richiesto inoltre di diffondere linee guida e applicare sanzioni. Qualora gli Stati membri scelgano di non applicare un divieto totale delle sostanze, essi devono comunicare alla Commissione le eccezioni che rientrano in un regime di licenze o di registrazione. Gli Stati membri interessati hanno ora due mesi di tempo per presentare le proprie osservazioni. La corretta attuazione del regolamento sui precursori di esplosivi rappresenta un elemento di spicco sia dell'agenda europea sulla sicurezza, sia della comunicazione della Commissione sul percorso da seguire verso un'autentica Unione della sicurezza.

Parere motivato

Migrazione irregolare: la Commissione esorta la Spagna a garantire il pieno recepimento della direttiva rimpatri dell'UE

La Commissione europea chiede alla **Spagna** di intensificare gli sforzi per l'attuazione della direttiva

[rimpatri \(direttiva 2008/115/CE\)](#) in determinati ambiti specifici attraverso la garanzia del pieno recepimento di tutte le disposizioni della legislazione UE nel diritto nazionale. Le disposizioni non recepite correttamente dalla Spagna comprendono la definizione di rimpatrio nel diritto nazionale, l'obbligo di emettere una decisione di rimpatrio per i cittadini di paesi terzi in posizione irregolare e una chiara definizione del ruolo del Difensore civico nella sua funzione di organo di monitoraggio in conformità alla direttiva rimpatri. La Commissione chiede alla Spagna di allineare la sua legislazione alla direttiva rimpatri dell'UE e invia un parere motivato al riguardo. Se la Spagna non pone rimedio alla situazione entro due mesi, la Commissione può decidere di deferirla alla Corte di giustizia dell'UE.

9. Mobilità e trasporti

(Per ulteriori informazioni: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Trasporto su strada: la Commissione deferisce la Germania alla Corte per tariffazione stradale discriminatoria

La Commissione europea ha deciso di deferire la **Germania** alla Corte di giustizia dell'UE per quanto concerne il piano delle autorità tedesche di introdurre un sistema di [pedaggi stradali](#) per veicoli privati (PKW-Maut) ritenuto discriminatorio dalla Commissione. La normativa tedesca concede ai veicoli immatricolati in Germania il beneficio di una detrazione 1:1 del pedaggio dalla tassa di circolazione annuale. Ciò porterebbe a una esenzione di fatto dal pedaggio a vantaggio dei soli veicoli immatricolati in Germania. Inoltre, i prezzi dei bolli di circolazione di breve durata (per periodi inferiori a un anno), destinati ai soli veicoli immatricolati all'estero, sono in alcuni casi sproporzionatamente alti. La Commissione sostiene una corretta ed efficace determinazione dei prezzi nel settore dei trasporti, come ribadito nel recente [strategia europea per la mobilità a basse emissioni](#), tuttavia ritiene che il sistema tedesco non sia conforme ai principi di non discriminazione in base alla nazionalità (articolo 18) e di libera circolazione delle merci e dei servizi (articolo 21) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ([TFUE](#)). La normativa tedesca non è in linea con tali principi. Nonostante a partire da 2014 vi siano stati numerosi scambi con le autorità tedesche, le principali riserve della Commissione non sono state accolte. Per questo motivo la Commissione deferisce la Germania alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del [comunicato stampa](#).

Pareri motivati

Marittimi: la Commissione chiede alla FRANCIA di completare il recepimento della direttiva concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

La Commissione ha chiesto alla **Francia** di completare il recepimento della [direttiva 2012/35/UE](#) concernente i requisiti minimi di [formazione per la gente di mare](#) nella propria legislazione nazionale. L'istruzione e la formazione della gente di mare sono questioni importanti per l'UE, per mantenere e sviluppare il livello delle conoscenze e delle competenze nel settore marittimo dell'UE nonché nell'interesse della sicurezza marittima. Le norme dell'UE sulla formazione e la certificazione della gente di mare devono quindi tenere il passo con le norme internazionali. A tal fine la direttiva ha integrato nel diritto dell'UE le modifiche apportate nel 2010 alla convenzione internazionale sulle norme di formazione, di abilitazione e di servizio di guardia della gente di mare (la cosiddetta "[convenzione STCW](#)") dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Queste modifiche alla convenzione STCW aggiornano, tra l'altro, diversi livelli di competenza. Gli ufficiali, ad esempio, ora devono essere in grado di utilizzare i sistemi di informazione e visualizzazione elettronica delle carte nautiche (ECDIS) per salvaguardare la sicurezza della navigazione. Le modifiche introducono ulteriori requisiti di idoneità medica, compresi i limiti alcolemici per la prevenzione dell'abuso di alcol. Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 4 luglio 2014, ma al momento la Francia non ha ancora provveduto. Le autorità francesi hanno ora due mesi di tempo per adottare le misure necessarie a porre rimedio a tale situazione; in caso contrario la Commissione può decidere di deferire la Francia alla Corte di giustizia dell'UE.

Trasporto ferroviario: la Commissione chiede alla LITUANIA di recepire la normativa dell'UE sull'interoperabilità ferroviaria

La Commissione europea ha invitato la **Lituania** ad allineare la normativa nazionale alla [direttiva 2014/106/CE della Commissione](#) relativa all'[interoperabilità](#) ferroviaria, vale a dire la capacità del sistema ferroviario di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni in conformità ai livelli di prestazione richiesti. Tale capacità dipende dal complesso di prescrizioni regolamentari, tecniche ed operative da soddisfare per ottemperare ai requisiti essenziali. Gli Stati membri dovevano conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 2016. La Lituania tuttavia non ha

ancora modificato la procedura armonizzata per verificare l'osservanza delle prescrizioni tecniche che garantiscono che le parti del sistema ferroviario siano sicure e interoperabili. La Commissione ha pertanto deciso di inviare alla Lituania un parere motivato. Le autorità lituane hanno due mesi di tempo per rispondere alla Commissione. In caso contrario la Commissione potrà deferire il paese alla Corte di giustizia dell'UE.

Trasporto marittimo: la Commissione invita il PORTOGALLO a recepire pienamente la legislazione dell'UE relativa agli obblighi dello Stato di bandiera

La Commissione europea ha chiesto al **Portogallo** di conformarsi agli obblighi di vigilanza amministrativa come previsto dalla normativa UE sugli obblighi dello Stato di bandiera ([direttiva 2009/21/CE](#)). Rientra tra questi verificare che la struttura, le attrezzature e la gestione operativa della nave rispettino le norme di sicurezza e che i marittimi abbiano ricevuto un certificato di competenza. La direttiva istituisce un quadro giuridico per migliorare le attività degli Stati membri in quanto Stati di bandiera. Secondo la direttiva, entro giugno 2012 avrebbe dovuto essere attuato un sistema di gestione della qualità, ma al momento il Portogallo non ha ancora provveduto. In particolare la mancanza di manodopera e di mezzi dell'amministrazione può, a lungo termine, avere un effetto negativo sulla sicurezza e le prestazioni ambientali della flotta battente bandiera portoghese. Un problema tanto più significativo se si considera la recente crescita del secondo registro navale del Portogallo a Madera. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato al Portogallo, concedendogli un termine di due mesi per conformarsi alla direttiva; in caso contrario la Commissione può decidere di deferire il Portogallo alla Corte di giustizia dell'UE. Lo Stato di bandiera di una nave è lo Stato secondo la cui legislazione la nave è immatricolata o autorizzata.

10. Fiscalità e unione doganale

(Per ulteriori informazioni: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Parere motivato

Fiscalità: la Commissione chiede alla POLONIA di attuare le norme sul rafforzamento della reciproca assistenza e dello scambio di informazioni

La Commissione europea ha chiesto oggi alla **Polonia** di recepire pienamente la [direttiva 2014/107/UE del Consiglio](#) in materia di assistenza reciproca nel settore delle imposte sul reddito e sul capitale. Questa direttiva, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra le autorità fiscali nazionali, mira al rafforzamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per lottare più efficacemente contro l'evasione e la frode fiscale. Gli Stati membri erano tenuti a recepire tali regole entro il 1° gennaio 2016. La Polonia non ha ancora comunicato alla Commissione tutte le misure necessarie al recepimento completo della direttiva nella legislazione nazionale. In mancanza di risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione può deferire la Polonia alla Corte di giustizia dell'UE.

MEMO/16/3125

Contatti per la stampa:

[Alexander WINTERSTEIN](#) (+32 2 299 32 65)

[Uldis SALAJEVS](#) (+32 2 296 75 60)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)